



COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

*ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, come
modificato dal Provvedimento IVASS n. 97/2020*

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo sul sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In caso di offerta fuori sede o di fase precontrattuale svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

DATI DELL'INTERMEDIARIO

Denominazione sociale	We Brokers Caspie S.r.l.		
Sede legale	Viale Parioli, 56 – 00197 Roma		
N. iscrizione RUI Sez. B	B000548638	Data iscrizione	06/05/2016

SEZIONE I

Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, il broker:
- **consegna o mette a disposizione del contraente** copia del documento che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40/2018);
 - **consegna** copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP: modello di distribuzione (compresa l'eventuale collaborazione orizzontale), attività di consulenza, forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto, effetto liberatorio o meno del pagamento del premio (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40/2018);
- b) **consegna** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- c) è tenuto a proporre o raccomandare contratti **coerenti** con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione;
- d) se il prodotto risponde alle richieste ed esigenze, ha l'**obbligo di informare il contraente** di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito;
- e) ha l'**obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento** identificato per il contratto proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'art. 30-decies, comma 5, del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento di ciascun prodotto;



- f) è obbligato a **fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto**, illustrandone caratteristiche, durata, costi e limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

SEZIONE II

Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIP)

La presente sezione si applica solo in caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna o trasmissione al contraente di copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40/2018;
- b) obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione; in mancanza, il prodotto non può essere distribuito con consulenza;
- d) in caso di vendita senza consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) in caso di vendita senza consulenza, obbligo di informare il contraente che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto; se il contraente intende comunque acquistarlo, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) obbligo di fornire le informazioni di cui all'art. 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

We Brokers Caspie S.r.l.